



COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 10 del 30/04/2025

Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE TARI ANNO 2025.

L'anno **duemilaventicinque** addì **trenta** del mese di **aprile** alle ore **20:45** si è riunito in seduta ORDINARIA, su convocazione del Presidente, il Consiglio Comunale composto dai signori:

CASTELLI GIORGIO	SINDACO	Presente
CASSANI LAURA	CONSIGLIERE	Presente
BORTOLI AURORA	CONSIGLIERE	Presente
BRENNA ANDREA	CONSIGLIERE	Presente
DE ROSA MIRKO	CONSIGLIERE	Presente
LUCARELLI ROBERTO	CONSIGLIERE	Presente
GORONE CHIARA	CONSIGLIERE	Presente
MEZZALIRA MARCO	CONSIGLIERE	Presente
ZAVAGLIA BARBARA	CONSIGLIERE	Presente
MASIA NICOLO'	CONSIGLIERE	Presente
MOZZANICA ROBERTO	CONSIGLIERE	Presente
ZAINI CECILIA	CONSIGLIERE	Presente
BANO LILIANA	CONSIGLIERE	Presente
CHINOSI MARIA	CONSIGLIERE	Presente
RIVA CARLO	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Presente
BIGI MARCO	CONSIGLIERE	Presente
FOLADOR LUCA	CONSIGLIERE	Presente

PRESENTI N. 17

ASSENTI N. 0

Partecipa, con le funzioni di legge, il SEGRETARIO Dott.ssa CONTE MARIA .

Il Sig. RIVA CARLO assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara valida la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Successivamente il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 2 all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 6 del 27.02.2025 avente ad oggetto "Approvazione del Documento Unico Di Programmazione (DUP) 2025-2027 "
- n. 7 del 27.02.2025 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2025-2027";

VISTI:

- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

- l' art. 151 D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;
- con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 che prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'adozione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

DATO ATTO che il termine per approvare le aliquote e le tariffe con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO altresì quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

PRESO ATTO CHE l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;

CONSIDERATO in tal senso che l'art. 13, comma 15ter D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, ha in ogni caso previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

VISTE E RICHIAMATE le deliberazioni ARERA:

- n. 443/R/rif del 31/10/2019 avente ad oggetto:” Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato rifiuti, per il periodo 2018-2021”, sulla base dei quali è stato elaborato un nuovo Metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021 (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- n. 444/R/rif del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2/2022/a “quadro strategico 2022-2025 dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente” per la gestione del ciclo dei rifiuti;
- n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022 “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” che ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il quale impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l’utenza a decorrere dal 1° gennaio 2023;
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di servizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, in particolare l’art. 7 il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;
- n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 “ Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani” e quindi a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare: *UR1,a* per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno e *UR2,a*, *per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.*
- n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 rubricata “*Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)*” che ai sensi dell’art. 1.1. “... *reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale, previsto dall’articolo 8 della deliberazione*

363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ...”.

- n. 1/2023 - DTAC del 06/11/2023, con cui ARERA ha provveduto all'*approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/r/rif e 389/2023/r/rif*, ed in particolare il tool di calcolo MTR-2, la relazione di accompagnamento al PEF e la dichiarazione di veridicità;
- n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022 “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” che ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il quale impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza a decorrere dal 1° gennaio 2023;
- n. 133/2025/R/rif del 01/04/2025 " Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del “Bonus sociale rifiuti” agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell’articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24” che ha istituito tra l'altro un'apposita componente perequativa UR3, espressa in euro/utenza per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per l'anno 2025 stabilita in 6 euro/utenza;

PRESO ATTO:

- della deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 25/06/2024 avente ad oggetto “*Piano Economico Finanziario (PEF) - Aggiornamento Biennale 2024-2025 e Tariffe TARI anno 2024*” e che quindi le previsioni delle entrate da TARI sono previste sulla base del suddetto PEF 2024/2025;
- che i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd sono quelli stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 del D.P.R. 158/99;
- che il comma 2 dell'art. 3 del D.P.R. n. 158 del 1999 prevede che “La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio”. L'importo addebitato alla singola utenza è pertanto dato dalla somma di due componenti: una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti; una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
- che anche per il 2025, fino a diversa disciplina di ARERA, in base all' art. 57-bis del D.L. 124/2019 convertito nella Legge 19 dicembre 2019 n.157, l'Ente si è avvalso della facoltà di superare i limiti minimo e massimo previsti per i coefficienti tariffari K, di cui all'allegato 1 del D.P.R. 158/99, nella misura massima del 50% del loro ammontare;

TENUTO CONTO CHE, fermo restando l'aggiornamento biennale del PEF 2022/2025 (a valere sull'annualità 2025), l'MTR-2 prevede la possibilità di una revisione infra periodo nelle ipotesi indicate dall'articolo 8 della delibera n. 363/2021 e dall'art. 4.7 del MTR-2 ovvero qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano e/o per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite. Per il Comune di Induno Olona non si ravvisano tali circostanze e, pertanto, la previsione in entrata è stata formulata sulla base del Pef approvato con la suddetta deliberazione n.21/2024;

RISCONTRATO CHE:

- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D. L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

VISTO il D. Lgs. 3 settembre 2020 n. 116” *Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*” con cui sono state introdotte importanti modifiche al D. Lgs: 3 aprile 2006, n. 152 così detto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ;

TENUTO CONTO CHE deve essere comunque assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio e per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TARI si rinvia alle norme legislative vigenti in materia ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, e successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

RICHIAMATI il vigente Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) e il vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 27/09/2022;

VISTO L' art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

VALUTATO CHE si rende necessario conciliare l'esigenza di agevolare i contribuenti nel versamento dell'imposta tramite una suddivisione in due rate al 50% cad del totale dovuto, oltre alla rata unica, sulla base del PEF 2024-2025 deliberato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 25/06/2024;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla riscossione del tributo TARI per l'annualità 2025, in due rate;

VISTI, in particolare, gli articoli 9 e 11 del citato Regolamento Comunale, i quali stabiliscono che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel Regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

CONSIDERATO inoltre che il D.Lgs. 116/2020 è intervenuto anche nel modificare l'art. 238, comma 10 D.Lgs. 152/2006, stabilendo che *«le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale»;*

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili del servizio interessato;

Per propria competenza ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Comunale e dell'art. 42 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'esito dell'espressa votazione con n. 13 voti favorevoli, n. 4 contrari (Zaini, Folador, Bano e Chinosi) e nessun astenuto;

DELIBERA

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare le tariffe della TARI 2025, come da elenco allegato, definite sulla base del PEF 2024/2025 approvato in data 25/06/2024 con propria deliberazione n. 21, con efficacia dal 1° gennaio 2025;
3. di dare atto che le componenti perequative UR1 e UR2 devono essere versate alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), entro il termine del 15 marzo dell'anno successivo;
4. di stabilire che la riscossione della Tari per l'anno 2025 dovrà essere effettuata in n. 2 rate nei termini di seguito indicati:

1^a rata entro 31/07/2025

2^a rata entro 31/10/2025
5. di stabilire, altresì, che l'intero importo della tassa sui rifiuti (TARI) dovuto potrà essere versato in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata;
6. di demandare alla giunta comunale, la possibilità di apportare eventuali variazioni, con successivo atto, alle suddette date di versamento, se risulteranno necessarie, sulla base della deroga al comma 26.2 del TQRIF, prevista dalla deliberazione ARERA n.133/2025/R/RIF;
7. di dare atto che le previsioni delle entrate da TARI sono previste sulla base dell'attuale PEF 2024/2025 approvato in data 25/06/2024 con propria deliberazione n. 21;
8. di prendere atto che l'ammontare del Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente , ex art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, (addizionale provinciale TEFA), è pari al 5% dell'imposta TARI;
9. di stabilire che, alla luce di quanto sopra, gli importi dovuti ai fini TARI per l'anno 2025 saranno riscossi in rate consecutive le cui date saranno definite con successivo atto;
10. di dare atto altresì che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2025, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;
11. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Successivamente con votazione con n. 13 voti favorevoli, n. 4 contrari (Zaini, Folador, Bano e Chinosi) e nessun astenuto si rende immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267



COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
RIVA CARLO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA CONTE MARIA